



CORTE DI APPELLO di ROMA

IV Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Alessandro Nunziata Presidente
dott. Francescopaolo Panariello Consigliere
dott.ssa Alessandra Tremontozzi Consigliere rel.

Il giorno 08/06/2020 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1231/2016 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente

tra

ROMAGNOLI ANGELO, con l'avv. Oberdan Capponi, come da procura in atti,
appellante

e

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
p.t., con l'avv. Michele Sordillo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
appellata

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 319/2016 del
18/01/2016

Conclusioni delle parti: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.4.2016 Romagnoli Angelo proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro n. 319/2016 con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 29.5.2015, con condanna al pagamento delle spese processuali. In particolare, ribadiva la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la concessione del beneficio ed in particolare dello stato di bisogno e concludeva chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei di assegno sociale maturati e maturandi a decorrere dalla domanda del 29.5.2015, oltre accessori, con vittoria di spese processuali. In subordine chiedeva dichiararsi irripetibili le spese processuali, avendo il Romagnoli formulato apposita dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c..



L'INPS resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

Così instauratosi il contraddittorio fra le parti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7, lett. h), del D.L. 18/2020 che consente “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, la causa è stata discussa e decisa.

Vale premettere che l'art. 3, co. 6 della L. n. 335/1995 ha introdotto l'assegno sociale in luogo della preesistente pensione sociale: si tratta di una prestazione, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, privi cioè di redditi o con redditi modesti, non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Il diritto è accertato, per i cittadini non coniugati, in base al reddito personale e, per i cittadini coniugati, in base al reddito cumulato con quello del coniuge; nella determinazione della suddetta soglia legale non si tiene conto del cumulo dei redditi propri e del coniuge nel caso di separazione legale (artt. 3, co. 7 L. n. 335/1995 e 26 L. n. 153/1969).

L'assegno è corrisposto in misura intera, se il richiedente non possiede redditi personali né li possiede l'eventuale coniuge, oppure in misura ridotta, se il suo reddito o quello dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi i redditi sono inferiori ai limiti previsti dalla L. n. 335 cit.; non spetta invece quando i redditi personali, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi supera i limiti di legge.

L'art. 3, co. 6 L. n. 335 cit. statuisce, infine, che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; dalla formazione del reddito vanno invece escluse le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo.

L'istituto, di chiara matrice assistenziale, trova quindi evidente copertura costituzionale nell'art. 38, co. 1 Cost., in forza del quale “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”, il che consente di dire che la sua erogazione, in quanto realizzata con l'intervento dell'assistenza sociale, è consentita soltanto se il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e tanto non dipenda da una sua libera scelta.

D'altro canto, per sostenere il contrario, si dovrebbe presupporre che il soggetto privato abbia un vero e proprio “potere dispositivo” sull'assistenza pubblica, potere che invece, per definizione, non ha.

Nel caso in esame è evidente come, fino alla data di omologa della separazione (16.1.2015), deve necessariamente operarsi il cumulo dei redditi con quello del coniuge,



con documentato ed incontestato superamento del limite reddituale.

Deve comunque essere esaminata la questione, di rilievo nella presente controversia, se nella valutazione dello stato di bisogno indispensabile per l'insorgenza del diritto alla provvidenza abbia peso l'esistenza dell'astratta titolarità, in capo al richiedente l'assegno sociale, del diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge oppure se, al contrario, sia sufficiente verificare che l'entità del reddito del richiedente non superi il limite di legge.

Osserva la Corte che utili argomenti dirimenti sono offerti dalla disciplina dell'assegno di mantenimento, in sede di separazione dei coniugi, e dell'assegno divorzile.

In specie, ai sensi dell'art. 156 cc il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio (v. ex multis Cass. ord. n. 1306/2014).

Si tratta di una materia sottratta alla disponibilità delle parti, in considerazione della necessità di tutelare superiori interessi di natura familiare e pubblicistica.

Consegue che il coniuge, il quale in sede di separazione consensuale abbia dichiarato una circostanza non conforme al vero, a prescindere dall'eventuale errore o dall'eventuale riserva mentale o comunque dai motivi che abbiano ispirato quella dichiarazione, può sempre farne valere la nullità per contrasto con norma imperativa (ossia l'art. 156 cc) e con principi di ordine pubblico.

A conferma di questa conclusione sta lo stesso art. 156 cc: anche qualora non vi fossero le condizioni per stabilire un assegno di mantenimento, comunque resterebbe fermo l'obbligo di prestare gli alimenti ex art. 433 ss. cc (art. 156, co. 3 cc), materia certamente sottratta alla disponibilità delle parti.

Identica indisponibilità è prevista per l'assegno divorzile (cfr. Cass. 28/01/2008, n. 1758, secondo cui “La determinazione dell'assegno divorzile, alla stregua dell'art.5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, modificato dall'art.10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale”).

Ciò significa che l'assegno divorzile non è disponibile dalle parti e quindi deve essere determinato d'ufficio dal Giudice, anche eventualmente in contrasto con un eventuale diverso accordo degli ex coniugi (pur se formalizzato nella separazione consensuale omologata), che sul punto sarebbe nullo per illiceità della causa (Cass. sent., n. 5302/2006: “Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'



assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell' assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio"; nello stesso senso Cass. n. 17634/2007).

Dunque, sulla base di un'interpretazione necessariamente sistematica della disciplina della separazione dei coniugi e del divorzio, da un lato, e di quella dell'assegno sociale, dall'altro, deve ritenersi che, per il mantenimento di quello dei coniugi che si trovi nell'impossidenza di mezzi propri, l'obbligo di assistenza sia posto dall'ordinamento in via primaria in capo all'altro coniuge, che sia economicamente "forte", e solo in via sussidiaria, ossia residuale, in capo allo Stato ex art. 38 Cost.

In definitiva, il quadro degli interventi previsti dal legislatore è articolato con una precisa individuazione del soggetto tenuto al mantenimento del coniuge privo di redditi:

- a) dapprima occorre procedere nell'ambito del rapporto fra i coniugi e quindi valutare - anche ex officio- le loro condizioni patrimoniali: in tale prospettiva il Giudice dovrà imporre un assegno divorzile anche in contrasto con eventuali accordi contrari degli ex coniugi, che sul punto sarebbero nulli per illiceità della causa, in quanto contrari a norma imperativa e a principi di ordine pubblico;
- b) solo qualora non sia possibile la misura sub a), la prospettiva si sposta sul versante dell'assistenza pubblica e il Giudice dovrà allora imporre tale obbligo all'INPS sotto forma di assegno sociale.

Ne deriva che, quand'anche in sede di separazione consensuale nulla sia stato previsto in merito o -addirittura- vi sia stata la dichiarazione, conforme al vero, di un coniuge di possedere mezzi sufficienti per vivere così rinunciando all'assegno di mantenimento, la modifica della detta situazione nel corso del tempo (anche immediatamente dopo l'omologa) comunque legittima l'interessato a chiedere la revisione delle condizioni della separazione (art. 156, u.c. cc); solo laddove questa revisione risultasse impossibile, a causa delle mutate condizioni patrimoniali dell'altro coniuge, allora sarebbe consentito l'accesso all'assistenza pubblica ex art. 38 Cost..

Ebbene, nel caso di specie risulta che l'appellante si è separato dal coniuge con atto omologato dal Tribunale di Roma il 16.1.2015 senza percepire nè richiedere alcun assegno di mantenimento e che ha inoltrato domanda di assegno sociale a distanza di pochi mesi, il 29.5.2015.

Nondimeno, l'impossibilità del coniuge separato Milana Maria Pia di erogargli, all'epoca



della separazione e viepiù in epoca successiva, l'assegno di mantenimento è circostanza soltanto allegata, perché l'odierno appellante, senza doverosamente documentare l'intera situazione reddituale del coniuge separato, non ha contestato le allegazioni dell'INPS sulla situazione reddituale della Milana, titolare di trattamento pensionistico ben superiore ai limiti di legge; inoltre, l'appellante ha omesso addirittura di allegare elementi dimostrativi del fatto che, nel breve lasso di tempo tra l'omologa della separazione e l'inoltro della domanda amministrativa per l'assegno sociale, vi sia stato un apprezzabile mutamento della sua situazione reddituale o di quella dell'ex coniuge tale da porlo in un'incolpevole situazione di bisogno.

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto, onere che grava ex art. 2697 cc sul Romagnolo, che rivendica il diritto all'assegno sociale, preclude di ritenere fondata la pretesa azionata.

Alla stregua delle svolte ragioni, così integrata la motivazione della sentenza impugnata e assorbite le ulteriori censure dell'appellante, la domanda di condanna al pagamento dell'assegno sociale deve trovare rigetto.

Fondata e meritevole di accoglimento è invece la censura sulla condanna al pagamento delle spese processuali. Invero il Tribunale ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali senza tener conto dell'apposita dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c., formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e sottoscritta dal Romagnoli, completa dell'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali.

La parziale soccombenza reciproca determina l'integrale compensazione delle spese del grado fra le parti.

P.Q.M.

In parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara irripetibili le spese processuali;

compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 08/06/2020

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Tremontozzi

Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata

